

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PRESSTECK -versione 18.12.2024-

1. Disposizioni Generali

(1.1) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto disciplinano tutti gli ordini effettuati ovvero i contratti di fornitura stipulati da Pressteck S.p.A. e dalla Pressteck Service S.r.l. (di seguito: "Acquirente").

(1.2) Qualsiasi modifica od integrazione delle presenti condizioni di acquisto, nonché qualsiasi condizione del fornitore (in seguito "Fornitore") difforme in tutto od in parte dalle presenti condizioni di acquisto, non potrà trovare applicazione se non specificatamente approvata per iscritto da parte dell'Acquirente.

(1.3) L'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore costituisce accettazione delle presenti condizioni generali di acquisto.

2. Offerte ed Ordini

(2.1) Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a depositare un'offerta vincolante. La predisposizione dell'offerta è eseguita dal Fornitore a titolo gratuito; pertanto non saranno riconosciuti compensi per eventuali visite o per la preparazione di offerte e/o progetti, salvo diversa disposizione ovvero accettazione scritta dell'Acquirente.

(2.2) Un ordine si considera vincolante per l'Acquirente solo se redatto in forma scritta. Eventuali ordini conferiti verbalmente o per telefono avranno effetto vincolante per l'Acquirente solo a seguito di conferma per iscritto da parte dello stesso. La trasmissione degli ordini potrà avvenire anche in forma elettronica.

(2.3) Il Fornitore si impegna a far pervenire all'Acquirente l'accettazione dell'ordine per iscritto entro cinque giorni lavorativi restituendo all'Acquirente copia dell'ordine debitamente sottoscritto, senza emendamenti. Decorso inutilmente tale termine, l'ordine perde ogni efficacia.

(2.4) Con la presentazione dell'offerta e/o l'accettazione di un ordine, il Fornitore dà atto di essersi documentato in merito alla natura e alla portata delle prestazioni oggetto della fornitura nonché di aver preso visione dei disegni e/o altra documentazione fornitagli dall'Acquirente. La presenza di errori materiali e/o di calcolo nei documenti presentati dall'Acquirente comporta il venir meno dell'effetto vincolante dell'ordine, nonostante la forma scritta della sua richiesta.

(2.5) Il Fornitore si impegna a rispettare le Istruzioni Speciali come nel seguito definite, impartite dall'Acquirente nonché le specifiche e i requisiti da questo richiesti in merito ai materiali, al loro utilizzo e ai metodi di lavorazione. Per "Istruzioni Speciali" si intendono le caratteristiche della consegna o del servizio.

Non sono ammesse deviazioni di qualità e quantità rispetto all'ordine dell'Acquirente, così come altre modifiche contrattuali, a meno che non siano state espressamente concordate per iscritto.

(2.6) L'Acquirente si riserva il diritto di annullare l'ordine in tutto o in parte, anche in seguito all'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore e dunque in deroga all'art. 1373 co 1 e 2 del codice civile. Non appena il Fornitore riceve una cancellazione, il Fornitore è obbligato a interrompere immediatamente l'elaborazione.

(2.7) L'Acquirente ha il diritto di modificare in qualsiasi momento l'ora e il luogo di consegna, nonché il tipo di imballaggio, dandone comunicazione scritta almeno 14 giorni di calendario prima della data di consegna concordata. L'acquirente ha, altresì, il diritto di modificare le specifiche dei prodotti, previa comunicazione a quest'ultimo e nella misura in cui queste possono essere attuate nel quadro del normale processo di produzione del Fornitore senza un significativo sforzo aggiuntivo almeno 21 giorni prima della data di consegna concordata. Se tali modifiche comportano ritardi di consegna che non possono essere evitati con sforzi ragionevoli nelle ordinarie operazioni di produzione e commerciali del Fornitore, la data di consegna originariamente concordata sarà posticipata di conseguenza. Il Fornitore comunicherà per iscritto all'Acquirente eventuali costi aggiuntivi o ritardi nella consegna da lui previsti dopo un'attenta valutazione in tempo utile prima della data di consegna, ma almeno entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell'Acquirente ai sensi del primo periodo del presente comma.

(2.8) L'Acquirente mantiene la titolarità dei diritti di proprietà e d'autore sulle illustrazioni, i disegni e qualsiasi altra documentazione che vengono messi a disposizione del Fornitore, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di fornitura contrattualmente assunto. Il contenuto di suddetti materiali non può essere in

alcun modo divulgato a terzi, salvo ciò non sia strettamente funzionale all'esecuzione dell'ordine e ad ogni modo previo consenso scritto dell'Acquirente.

Il suddetto materiale può essere utilizzato per la produzione solo sulla base dell'ordine dell'Acquirente e deve essere restituito all'Acquirente al termine o alla cancellazione dell'ordine.

Il Fornitore è obbligato a mantenere la riservatezza assoluta per quanto riguarda il contenuto dell'ordine affidatogli.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

(3.1) Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Salvo accordi in deroga, il prezzo include la consegna franco destino, incluso l'imballaggio. La restituzione dell'imballaggio sarà oggetto di accordi specifici tra il Fornitore e l'Acquirente. Il prezzo riportato nell'ordine non è comprensivo dell'IVA nell'aliquota di legge.

(3.2) Per ogni ordine dovrà essere emessa una fattura specifica. Saranno accettate solo le fatture in cui sia riportato il numero di ordine. Il Fornitore risponderà di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di tale obbligo, a meno che non sia in grado di dimostrare che tale mancanza non sia imputabile a sua responsabilità.

I ritardi causati da forniture non complete non possono pregiudicare i termini di scadenza degli sconti concessi.

(3.3) Salvo accordi in deroga, definiti in forma scritta, sul prezzo di acquisto si applica uno sconto del 3% se il pagamento avviene entro 14 giorni calcolati dalla data di arrivo della fornitura e della fattura. Qualora l'Acquirente non proceda al pagamento nel suddetto termine, dovrà provvedere al saldo complessivo entro 60 gg dalla data di consegna della fornitura e della fattura. Nell'ipotesi di non coincidenza della data di consegna della fornitura e quella della fattura, ai fini del calcolo dei termini di cui ai precedenti periodi verrà data prevalenza alla data di consegna della fattura, che tuttavia non può precedere la data di consegna della fornitura.

(3.4) L'Acquirente si riserva il diritto di esercitare la compensazione nei termini previsti dalla legge. Il pagamento effettuato dall'Acquirente al Fornitore non implica l'accettazione della consegna e il riconoscimento del corretto adempimento da parte del Fornitore, né esonera quest'ultimo dalla responsabilità per eventuali vizi. L'Acquirente si riserva il diritto di ispezione della consegna e di denunciare eventuali vizi entro i termini previsti dal successivo art. 5.2.

(3.5) Fatture, bolle di consegna e distinte di imballaggio devono essere allegate dal Fornitore in duplice copia ad ogni spedizione. Questi documenti devono contenere necessariamente i seguenti dati: numero di ordine, quantità, unità, peso lordo e netto, denominazione dell'articolo e codice dell'articolo come indicato dall'Acquirente, nonché quantità residua in caso di consegne parziali. Costi e ritardi originati a seguito dell'inosservanza delle previsioni di cui al presente articolo sono a carico del Fornitore.

4. Consegna e passaggio del rischio

(4.1) Il termine di consegna indicato nell'ordine è vincolante ed essenziale. In caso di consegna anticipata, l'Acquirente ha diritto di rispedire la merce a spese e rischio del Fornitore o a conservarla in magazzino, fino al termine di consegna pattuito, sempre a spese ed a rischio del Fornitore.

(4.2) Il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione scritta all'Acquirente qualora intervengano o siano prevedibili circostanze atte a pregiudicare il rispetto dei termini di consegna previsti.

(4.3) In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'ordine, è diritto dell'Acquirente risolvere il contratto, in qualsiasi momento successivo alla scadenza dei termini, con conseguente obbligo del Fornitore a risarcire l'Acquirente di tutti i danni comunque dipendenti dalla fornitura non eseguita come pattuita, salvo che il Fornitore non dimostri che il mancato rispetto di suddetto termine non è imputabile a sua responsabilità.

(4.4) In caso di ritardi nella consegna, l'Acquirente ha il diritto, previo avviso scritto al Fornitore, di richiedere una penale contrattuale dello 0,5%, fino a un massimo del 5%, del rispettivo valore dell'ordine per ogni settimana iniziata di ritardo nella consegna, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

PressTeck S.P.A

Sede Legale

Via Antonio Meucci 19-25

09040 San Vito (SU) / Italy

Capitale Sociale € 2.000.000 – C-Fisc.e.P. IVA IT02143490924

Iscrizione Reg.Imp. CAGLIARI n 25867/1993 – R.E.A. 164710

Cod.Mecc: CA005088

1/2

Sede Operativa

Zona Industriale San Giorgio

I-09043 Muravera (SU) / Italy

Tel: +39 070 / 993 11 48

Fax: +39 070 / 993 16 40

Email: info@pressteckspa.com

Internet: www.pressteckspa.com

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PRESSTECK -versione 18.12.2024-

(4.5) Il rischio del trasporto è sempre a carico del Fornitore fino all'avvenuta accettazione dei prodotti da parte dell'Acquirente o dai soggetti da questi incaricati nel luogo nel quale è prevista la consegna.

5. Garanzia e Vizi

(5.1) Il Fornitore garantisce la fornitura per eventuali vizi delle materie prime impiegate, nonché per eventuali vizi di fabbricazione che rendano i prodotti non idonei all'uso cui sono destinati o, comunque, non corrispondenti agli ordini od ai relativi campioni.

In particolare, il Fornitore garantisce, sulla base del più recente standard scientifico e tecnico, il rispetto delle Istruzioni Speciali, così come ogni altra istruzione di esecuzione fornita dall'Acquirente, in relazione sia a beni che a servizi oggetto di acquisto da parte dell'Acquirente.

(5.2) La merce sarà esaminata dall'Acquirente entro un termine congruo per verificare eventuali differenze di qualità e quantità. In deroga all'art. 1495 co. 1 c.c. il reclamo si considera effettuato tempestivamente se perviene al Fornitore entro 6 mesi, calcolati dalla consegna ed accettazione della merce, oppure in caso di difetti occulti, dalla data in cui vengono scoperti. L'Acquirente si impegna a denunciare al Fornitore i difetti riscontrati immediatamente dopo la scoperta. Il Fornitore rinuncia all'eccezione della denuncia tardiva dei vizi da parte dei Acquirente.

(5.3) Qualora a seguito di una fornitura si renda necessario un controllo della merce maggiormente dettagliato del consueto, le spese conseguenti sono a carico del Fornitore.

(5.4) È diritto dell'Acquirente richiedere al Fornitore l'eliminazione del difetto oppure la fornitura di un nuovo bene. In deroga all'art. 1495 co. 3 c.c. ogni garanzia convenzionale e di legge si prescrive in due anni dalla data di denuncia del vizio.

6. Responsabilità da prodotto

(6.1) Il Fornitore, qualora sia responsabile di un danno da prodotto, è tenuto a tenere indenne la società Acquirente, a prima richiesta, da pretese di risarcimento danni da parte di terzi e da tutte le spese, incluse quelle legali, da questa derivante. Nei limiti della propria responsabilità, il Fornitore si impegna, altresì, a rimborsare le spese correlate all'azione di verifica dei danni da prodotto compiuta dall'Acquirente.

(6.2) Il Fornitore si impegna a stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile da prodotto difettoso di € 10.000.000 per danni alle persone e/o cose. Sono fatti salvi eventuali più ampi diritti di risarcimento del danno spettanti all'Acquirente.

7. Diritti di proprietà intellettuale

(7.1) Il Fornitore garantisce che la fornitura dei prodotti e dei servizi non viola diritti di terzi, sia a livello nazionale che internazionale, inclusi, a titolo esemplificativo, diritti di proprietà intellettuale quali brevetti, marchi, diritti d'autore, modelli di utilità o qualsiasi altro diritto tutelato dalla legge. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente, a semplice richiesta scritta, da qualsiasi rivendicazione, pretesa o azione legale avanzata da terzi in relazione a diritti di proprietà intellettuale connessi alla fornitura, e a risarcire all'Acquirente tutte le spese, incluse quelle legali, che quest'ultimo dovesse sostenere in conseguenza di tali rivendicazioni.

8. Beni messi a disposizione del Fornitore da parte dell'Acquirente - Utensili

(8.1) Il Fornitore risponde dello smarrimento, del danneggiamento o abuso di quanto viene messo a sua disposizione da parte dell'Acquirente. L'Acquirente rimane proprietario dei beni e/o materiali messi a disposizione del Fornitore.

Se i beni di proprietà dell'Acquirente vengono previo suo consenso scritto trasformati, unitamente ad altri oggetti che non sono di sua proprietà, l'Acquirente acquisisce il diritto di comproprietà della nuova merce oggetto di trasformazione in quota proporzionale calcolata sulla base del valore della merce di proprietà dell'Acquirente, rispetto agli altri oggetti lavorati.

(8.2) L'Acquirente rimane proprietario degli strumenti, macchinari e utensili messi a disposizione del Fornitore. Quest'ultimo dovrà utilizzare tali materiali unicamente per la produzione delle merci ordinate dall'Acquirente.

Il Fornitore provvederà all'assicurazione, a proprie spese, degli utensili, dei macchinari e degli strumenti di proprietà dell'Acquirente per un valore pari a quello a nuovo contro i danni da incendio, acqua e furto.

Il Fornitore cede fin d'ora alla società Acquirente, che accetta, tutti i diritti derivanti dalla suddetta polizza di assicurazione.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire sugli utensili, strumenti e macchinari di proprietà dell'Acquirente, a proprie spese ed a tempo debito, eventuali interventi di manutenzione ed ispezione nonché tutti i lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione che si rendono necessari.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Acquirente con la massima tempestività eventuali avarie e a risarcire l'Acquirente da tutti i danni che dovessero conseguire dalla violazione di tale obbligo.

9. Obbligo di riservatezza

(9.1) I documenti messi a disposizione del Fornitore, quali campioni, disegni, modelli, dati e materiali analoghi, nonché tutte le informazioni che saranno fornite dall'Acquirente, qualora non siano destinate al pubblico dominio non dovranno essere rese accessibili a terzi, a meno che ciò non sia indispensabile, ai fini dell'esecuzione del contratto di fornitura.

10. Cessione

(10.1) La cessione da parte del Fornitore dei crediti derivanti dal contratto di fornitura è efficace nei confronti dell'Acquirente solo previo consenso scritto dell'Acquirente stesso

11. Rispetto delle leggi

(11.1) In relazione al rapporto contrattuale, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le normative applicabili, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni relative alla catena di approvvigionamento, alle normative anticorruzione, fiscali e antiriciclaggio, nonché alle normative antitrust, sul lavoro e sulla protezione ambientale.

(11.2) Il Fornitore deve garantire che i prodotti da lui forniti siano conformi a tutti i requisiti pertinenti per l'immissione sul mercato nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo. Il Fornitore dovrà fornire la prova di conformità all'Acquirente su richiesta, presentando senza ritardo la documentazione comprovante suddetta qualità.

(11.3) Il Fornitore compirà sforzi ragionevoli per garantire il rispetto da parte dei suoi subfornitori degli obblighi che spettano al Fornitore ai sensi della presente clausola 11.

12. Sostenibilità ambientale e aziendale

(12.1) Il Fornitore, nell'esecuzione del presente contratto, si impegna a condurre le proprie attività in conformità con i principi di sostenibilità ambientale e aziendale, perseguendo l'adozione di pratiche che promuovano la tutela dell'ambiente, il benessere sociale nonché il rispetto dei diritti e dei principi etici. In particolare, Il Fornitore

- promuove l'adozione delle misure e delle iniziative necessarie per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, ovvero di quelle consentano la limitazione del consumo di risorse naturali e la minimizzazione della produzione di rifiuti;
- rispetta i principi di etica, trasparenza e integrità in tutte le operazioni e nelle relazioni con i propri clienti, azionisti, dipendenti, fornitori e partner commerciali;
- si impegna a monitorare periodicamente le proprie performance di sostenibilità.

(12.2) Il Fornitore si impegna a fornire evidenza della conformità ai suddetti principi e ad accettare verifiche periodiche, inclusi eventuali audit condotti dall'Acquirente o da soggetti da questo designati, per garantire il rispetto delle pratiche di sostenibilità.

13. Legge applicabile al contratto

(13.1) La legge applicabile al presente contratto è la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Beni Mobili (CISG, Convenzione di Vienna) e, in via sussidiaria, troverà applicazione Convenzione delle Nazioni Unite sul periodo di prescrizione nella vendita internazionale di

PressTeck S.P.A

Sede Legale

Via Antonio Meucci 19-25

09040 San Vito (SU) / Italy

Capitale Sociale € 2.000.000 – C-Fisc.e.P. IVA IT02143490924

Iscrizione Reg.Imp. CAGLIARI n 25867/1993 – R.E.A. 164710

Cod.Mecc: CA005088

2/2

Sede Operativa

Zona Industriale San Giorgio

I-09043 Muravera (SU) / Italy

Tel: +39 070 / 993 11 48

Fax: +39 070 / 993 16 40

Email: info@pressteckspa.com

Internet: www.pressteckspa.com

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PRESSTECK -versione 18.12.2024-

beni mobili. Esclusivamente per i Fornitori domestici (italiani), trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano.

14. Luogo di Adempimento e Foro Competente

(14.1) Luogo di adempimento di tutte le obbligazioni sia del Fornitore che dell'Acquirente è la sede legale di quest'ultimo.

(14.2) Qualsiasi controversia insorta fra le parti attinente all'interpretazione, validità od esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Cagliari, con espressa esclusione di ogni Foro eventualmente concorrente od alternativo. L'Acquirente si riserva comunque il diritto di citare il Fornitore anche davanti ai Tribunali competenti ai sensi di legge.

15. Disposizioni Finali

(15.1) L'invalidità in tutto od in parte di singole disposizioni delle presenti condizioni Generali di Acquisto non inficia la validità delle restanti previsioni.

(15.2) Il Fornitore dichiara espressamente di aver preso visione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e di averne ricevuto copia.

.....
(firma)

SOLO PER I FORNITORI DOMESTICI:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 (1.2., 1.3) applicabilità delle condizioni generali di acquisto ed esclusione di clausole difformi; accettazione a seguito di accettazione dell'ordine; **Art. 2** (2.1, 2.4, 2.6, 2.7) gratuità dei progetti; validità dell'ordine; potere di annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente; **Art.4** (4.1, 4.3, 4.4, 4.5) termine di consegna; termine essenziale ed annullamento ordine, regolamentazione del rischio nel trasporto; **Art. 5** (5.1., 5.2.,5.3, 5.4) garanzia per vizi, termini di denuncia degli stessi; rinuncia all'eccezione di ritardata denuncia dei vizi da parte del Fornitore; **Art. 8** (8.1, 8.2) proprietà in relazione a beni ed utensili; **Art. 12** Sostenibilità ambientale e aziendale; **Art. 13** Legge applicabile al contratto; **Art. 14** Luogo di adempimento e Foro competente.

.....
(firma)

PressTeck S.P.A

Sede Legale

Via Antonio Meucci 19-25

09040 San Vito (SU) / Italy

Capitale Sociale € 2.000.000 – C-Fisc.e.P. IVA IT02143490924

Iscrizione Reg.Imp. CAGLIARI n 25867/1993 – R.E.A. 164710

Cod.Mecc: CA005088

3/2

Sede Operativa

Zona Industriale San Giorgio

I-09043 Muravera (SU) / Italy

Tel: +39 070 / 993 11 48

Fax: +39 070 / 993 16 40

Email: info@pressteckspa.com

Internet: www.pressteckspa.com